



**Comune di Carovigno**  
**Provincia di Brindisi**  
**Via G. Verdi, 1 – 72012 Carovigno (BR)**

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA NOMINA DEL SINDACO/REVISORE UNICO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA**  
**"NUOVA CARBINIA SRL"**

**IL SINDACO**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- il vigente Statuto disciplinante la Società "Nuova Carbinia srl", approvato da ultimo con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2015
- il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei soci della società "Nuova Carbinia srl" in data 28/04/2017, da cui si evince che è scaduto il mandato del Sindaco/Revisore Unico e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo Sindaco/Revisore Unico della società per il triennio 2017/2019

**RENDE NOTO**

**Il Comune di Carovigno intende attivare la procedura per la nomina del Sindaco/Revisore unico della Società a totale partecipazione del Comune di Carovigno "Nuova Carbinia srl"**

**REQUISITI PER LA NOMINA**

Per poter essere nominato alla carica di Sindaco/Revisore Unico della Società Nuova Carbinia SRL" occorre essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo
- essere iscritto nell'albo speciale dei revisori contabili.

**DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO**

Il Sindaco/revisore unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Egli scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito al terzo esercizio della carica.

**COMPENSO**

L'assemblea che nomina il Sindaco/Revisore Unico determina il compenso, avuto riguardo alla tariffa minima stabilita dall'ordine dei dottori commercialisti, ridotta del 20%

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, quale sua parte integrante e sostanziale sub. lett. A), il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R., n. 445/2000:

- i dati anagrafici completi e la residenza;
- il possesso dei requisiti di onorabilità nei termini sopra richiesti;

- la qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di Sindaco/revisore di società;
- l'iscrizione nell'albo speciale dei revisori contabili

Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare pena l'esclusione:

- un curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti per la suddetta nomina;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità, la cui presentazione costituisce requisito per la valutazione della candidatura;
- dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000, come da modello allegato Allegato B).

La proposta di candidatura per la nomina a Sindaco/Revisore Unico della Società deve essere indirizzata a Sindaco del Comune di Carovigno (Via G. Verdi, 1 – 72012 Carovigno).

La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Carovigno entro e non oltre le ore **14,00 DEL GIORNO 01/06/2017** alternativamente a mezzo di:

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
- Raccomandata A.R.
- Consegna manuale all'ufficio protocollo del Comune di Carovigno.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma esclusivamente la data di acquisizione all'ufficio protocollo dell'Ente o la data di arrivo alla PEC del Comune di Carovigno. Il Comune di Carovigno non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o d'eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il termine d'arrivo è perentorio.

#### **PROCEDURA DI NOMINA**

- Il possesso dei requisiti di onorabilità, le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla proposta di candidatura.
- L'Amministrazione procederà d'ufficio alle verifiche necessarie rispetto alla veridicità dei dati e fatti attestati nella proposta di candidatura e nei suoi allegati.
- La nomina intuitu personae del Sindaco/Revisore Unico è effettuata da parte dell'Assemblea della società, scegliendo tra quanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, abbiano prodotto manifestazione d'interesse. La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria.

#### **PUBBLICITA' E NORME FINALI E DI RINVIO**

Il presente avviso sarà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Carovigno e sul sito internet: [www.comune.carovigno.br.it](http://www.comune.carovigno.br.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – avvisi pubblici e sul sito della Nuova Carbinia srl: [www.carbinia.com](http://www.carbinia.com)  
Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere acquisiti presso l'ufficio dello staff del sindaco – tel. 0831/997210.

Informazioni, anche a carattere di notifica, sulla presente procedura saranno fornite a mezzo del sito istituzionale del Comune di Carovigno [www.comune.carovigno.br.it](http://www.comune.carovigno.br.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – avvisi pubblici.

Si allega al presente avviso:

- Allegato A) – Schema di domanda di candidatura
- Allegato B) – copia modello dichiarazione liberatoria privacy
- Allegato C) - Statuto vigente della Società Nuova Carbinia srl

**Carovigno, 16/05/2017**

**Il Sindaco  
Carmine Pasquale Brandi**

**PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI LIQUIDATORE  
DELLA SOCIETÀ**

Proposta di candidatura inviata

- PEC  
 Racc. a.r.  
 Consegna a mani

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Carovigno  
Via G. Verdi, 1  
72012 – CAROVIGNO (B R)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Cognome)  
\_\_\_\_\_ (nome)

nato/a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_ ) in

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ telefono  
\_\_\_\_\_ e/o indirizzo Pec \_\_\_\_\_ (se posseduto). Codice fiscale n.  
\_\_\_\_\_

**PROPONE**

la propria candidatura per la nomina a Sindaco/Revisore Unico della Società Nuova Carbinia srl

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo
- Di essere iscritto nell'albo speciale dei revisori contabili.

Allega alla presente:

- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la suddetta nomina;
- documento di riconoscimento in corso di validità.
- dichiarazione liberatoria privacy con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000 secondo il modello allegato

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**TUTELA DELLA PRIVACY**

Gentile Utente,

ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito più brevemente "D.Lgs."), desideriamo informarLa:

1) che i dati personali e anagrafici da Lei forniti al Comune di Carovigno, all'atto della presentazione della sua istanza, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti;

2) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs., s'intende qualunque operazione o complesso d'operazioni, effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

3) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune di Carovigno e della società partecipata Nuova Carbinialla srl quali erogazione del servizio, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni aventi analoghe finalità, ricerche, studi statistici;

4) che i dati: sono raccolti agli atti del Comune di Carovigno e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai soggetti autorizzati dal Comune; potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all'interno del Comune, ovvero potranno essere comunicati all'esterno nei casi previsti dalla legge.

5) che i dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Carovigno, nei limiti e per i casi strettamente necessari per il rispetto della normativa in tema di Trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legge n°83 del 22.06.12, convertito in L. n° 134/12.

La informiamo inoltre che ogni interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. che di seguito riassumiamo: L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di conoscere:

- a) i dati personali e anagrafici;
- b) i dati audio/video;
- c) le finalità e le modalità del trattamento;
- d) la logica applicata, in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- e) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
- f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare del trattamento è il Comune di Carovigno, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

**LIBERATORIA**

**Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati personali, ivi gli eventuali dati derivati da riprese audio/video, per le finalità di cui sopra.**

Lì, \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

Copia vigente Statuto Nuova Carbinia srl

**STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'  
"NUOVA CARBINIA S.R.L."**

**Art. 1 Soci**

1.1 La Società è denominata NUOVA CARBINIA S.R.L.". Il Comune di Carovigno è azionista unico della società, pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod.civ.

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista.

1.2 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Carovigno negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma 2 cod.civ.

**Art. 2 Sede**

2.1 La società ha sede sociale in Carovigno, all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese.

**Art. 3 Durata**

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**Art. 4 Domicilio**

4.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dell/i sindaco/i, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

**Art. 5 Oggetto sociale**

5.1 La società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi strumentali di seguito elencati:

1. manutenzione ordinaria degli immobili comunali;
2. pulizia degli immobili comunali;
3. manutenzione e gestione area cimiteriale;
4. gestione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di concessione;
5. valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale disponibile, anche in regime di conferimento;
6. gestione e manutenzione del sistema turistico - culturale ed ambientale, anche al fine di rendere fruibili i siti di proprietà comunale;
7. manutenzione e gestione integrata degli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
8. costruzione e gestione di opere di interesse e finalità pubblica;
9. produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;
10. servizi volti all'efficientamento energetico e relativa realizzazione e gestione degli impianti;
11. manutenzione, gestione e realizzazione di impianti per la pubblica illuminazione;
12. esecuzione di attività strumentali alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione, al rimborso ed ogni altra attività strumentale all'incasso, alla definizione ed alla gestione delle entrate tributarie, extratributarie ed assimilate degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici anche ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
13. espletamento, anche attraverso sistemi informatici, di servizi relativi al controllo/alla rilevazione e all'aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione delle banche dati sia per la gestione del personale che per quelli contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale nonché attività per l'istituzione di collegamenti tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
14. conservazione, utilizzo, aggiornamento dei dati del catasto, finalizzati allo svolgimento delle funzioni catastali da parte delle amministrazioni locali ed eventualmente attribuite agli enti locali ivi compresi i dati per revisione e classamento dei fabbricati, delle zone censuarie e per la delimitazione delle zone agrarie, nel rispetto delle competenze delle agenzie del territorio o di altre amministrazioni pubbliche;
15. gestione del servizio pubbliche affissioni e di tutte le operazioni materiali connesse (affissioni, controllo della pubblicità negli spazi pubblici, controllo delle precedenze di affissioni, etc.) nonché gestione delle attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti pubblicitari comunali, nel rispetto di quanto stabilito dal piano generale degli impianti;

16. supporto tecnico alla gestione delle sanzioni amministrative non tributarie;
17. attività strumentale ed ausiliaria al consiglio tributario, ove istituito;
18. Gestione del canile comunale;
19. Supporto tecnico, logistico e amministrativo alla gestione della refezione scolastica;
20. Supporto amministrativo all'Ente nel disbrigo di pratiche amministrative

5.2 La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria e complementare rispetto alle attività di cui sopra.

5.3 Ferma restando la disciplina dell'in house providing, dell'oggetto sociale esclusivo e del divieto di partecipazione ed azione su mercati concorrenziali, la società, ove ricorrano le condizioni ed in assenza di divieti, potrà costituire o assumere interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della vigente normativa.

5.4 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta od indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di. garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

5.5 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.6 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci.

5.7 La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

5.8 La Società non potrà in nessun caso ricevere affidamenti da enti pubblici e/o privati diversi dal Comune di Carovigno

#### Art. 6 Rapporti con i soci e tra soci

6.1 I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Ente Comune di Carovigno sono regolati mediante apposite convenzioni di affidamento dei servizi o mediante provvedimenti amministrativi di natura autoritativa con cui sono altresì definiti i controlli, anche di natura economico-finanziaria, sulla Società da parte dell'Ente.

In ogni caso, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Statuto, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Carovigno si esplicherà attraverso l'emanazione di direttive.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Comune di Carovigno.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive emanate dal Comune di Carovigno costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

#### Art. 7 Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è suddiviso in quote di pari importo.

7.2 Le quote sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.3 Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

7.4 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. .. I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro, nel rispetto delle norme vigenti.

7.5 La società, su determinazione dell'organo amministrativo, potrà emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C ..

7.6 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario la società potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

7.7 Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionale, la quantificazione del tasso di interesse è determinata dall'organo amministrativo, sentito il sindaco revisore ove istituito - salva la possibilità di prestiti gratuiti dei soci pro quota, deliberati dall'assemblea dei soci. Dal bilancio della società dovrà, comunque, risultare il titolo per cui tali versamenti risultano effettuati.

7.8 La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo, allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisizione di tale qualità.

7.9 I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti e nel rispetto della vigente normativa. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorreranno gli interessi nella misura legale.

#### Art. 8 Aumenti di capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle

condizioni e nei limiti imposti dalla legge.

#### Art. 9 Prelazione

9.1 In sede di aumento di capitale i soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute. Per l'esercizio del diritto di prelazione il socio dovrà inviare una comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie partecipazioni ovvero trasferire i diritti di opzione sulle partecipazioni in caso di aumento del capitale sociale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione agli altri soci inviando all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

- l'indicazione delle partecipazioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
- le generalità del potenziale acquirente;
- il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le partecipazioni verrebbero alienate o sottoscritte.

9.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'organo amministrativo dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata a.r., al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r., entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle partecipazioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci.

9.4 Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'organo amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata a.r. all'altro socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle partecipazioni o dei diritti dovrà essere perfezionato e pubblicizzato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2470 c.c.

9.5 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo, nonché la cessione in favore di soggetti diversi da enti pubblici affidanti, comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle partecipazioni o delle opzioni nei confronti della società.

9.6 I soci possono liberamente trasferire le partecipazioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per controllo si intende quello definito all'articolo 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo entro tre anni dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati.

#### Art. 10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- il trasferimento della sede legale all'estero;
- la trasformazione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso;
- la proroga del termine di durata della società;
- l'introduzione o la rimozione di ulteriori vincoli al trasferimento delle partecipazioni;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'aumento del capitale sociale;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente comma.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata a.r. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.3 Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.4 Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle partecipazioni a seguito del recesso. Il valore è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale o del sindaco revisore ove istituito, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri di bilancio. I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

#### Art. 11 Assemblea dei soci -competenze

11.1 Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del collegio sindacale o del sindaco revisore ed il relativo compenso, la nomina del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

11.2 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

#### Art. 12 Assemblea dei soci -convocazione

12.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

12.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

12.4 L'assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del collegio sindacale (assemblea totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

12.5 L'assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

12.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze, per l'approvazione del bilancio;
- entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno per la verifica del bilancio di previsione e per l'esercizio del potere di verifica connesso al c.d. controllo analogo.

12.7 L'assemblea è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### Art. 13 Intervento in assemblea

13.1 L'intervento ed il voto in assemblea è consentito a tutti i soci titolari di partecipazioni o di diritti su queste.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non soci, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Spetta al presidente constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere, regolare il diritto di intervento in assemblea.

13.3 E' consentito l'intervento in assemblea tramite videoconferenza.

13.4 Il socio potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione. In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

13.5 Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

#### Art. 14 Presidenza e svolgimento dell'assemblea

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione/amministratore unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'assemblea

14.2 Il presidente/amministratore unico è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

#### Art. 15 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

15.2 Sia in prima che seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.3 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 (due terzi) del



capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.4 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

#### Art. 16 Organo amministrativo

16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. Nel caso in cui sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo è composto da tre consiglieri.

16.2 La composizione dell'organo amministrativo è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina.

16.3 Il primo consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

16.4 I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero consiglio deve intendersi cessato con effetto immediato.

16.6 In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ., ove nominato il collegio sindacale ovvero il sindaco revisore unico.

16.7 In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27, dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;

b) requisiti di professionalità

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico-gestionali, giuridiche od economiche;
- aver svolto funzioni amministrative, anche elettive, o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

#### Art. 17 Poteri dell'organo amministrativo

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Carovigno, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, nonché le disposizioni di cui al presente articolo in merito al potere di veto riconosciuto all'Ente

17.2 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall' art. 2475 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni ad un singolo amministratore.

17.3 Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell' ambito del territorio nazionale;

17.4 L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

17.5 L'organo amministrativo deve presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Comune di Carovigno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

17.6 L'Ente Comune di Carovigno esercita sui singoli servizi oggetto di affidamento diretto alla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti.

L'Ente Comune di Carovigno avrà, quindi, diritto, ad ogni effetto di legge:

a) di formulare all'organo amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;

b) di esprimere il proprio diritto di veto, opportunamente motivato, sulle

deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate in conformità a quanto previsto nel precedente punto sub a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse.

L'organo amministrativo:

- c) dovrà comunicare all' Ente Comune di Carovigno le deliberazioni assunte sulle proposte da quest'ultimo formulate ai sensi del punto su a) del presente comma;
- d) astenersi dal porre in essere atti o iniziative di attuazione di quanto deliberato sino a quando l'Ente non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto;
- e) dare attuazione alle deliberazione qualora l'Ente Comune di Carovigno comunichi che non intende esercitare il diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi quindici giorni dal momento in cui l'organo amministrativo abbia comunicato all'Ente Comune di Carovigno la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto prevenire all'organo amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto

#### Art. 18 Convocazione del consiglio di amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza può essere fatta per posta elettronica confermata, telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.

Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi utilizzando teleconferenze o sistemi telematici.

18.2 Il consiglio è, comunque, validamente costituito anche I nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale ove istituito e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.3 Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un consiglio di amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali, con obbligo di trasmissione della relazione e del deliberato ai soci. In caso di amministratore unico la relazione dovrà essere redatta e trasmessa ai soci nel medesimo termine. Del pari, entro il 30 (trenta) luglio di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico, redige un bilancio provvisorio di esercizio, da trasmettersi ai soci in via preliminare allo svolgimento dell' assemblea di cui al precedente art.12.6.

18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica; tra i consiglieri di uguale anzianità di carica, prevale quello più anziano di età.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

18.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni relative a:

I) budget annuale;

II) stipula di contratti relativi alla realizzazione di investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o budget approvato;

III) acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili;

IV) assunzioni di partecipazioni od interessenze;

V) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/ altri non consiglieri, è necessaria la presenza favorevole di tutti i consiglieri in carica. In parità prevale il voto di chi presiede.

18.7 L'assemblea, all'atto della nomina e sentito sindacale ove istituito, determina un importo massimo per la remunerazione dell'amministratore presidente del consiglio di amministrazione. Per i restanti componenti l'assemblea determina un rimborso forfetario nella misura complessiva massima di Euro 5.000, 00 (cinquemila virgola zero zero) annue.

#### Art. 19. Presidenza dell'Organo amministrativo e rappresentanza della società

19.1 Il presidente del consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea dei soci.

19.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al presidente o all'amministratore unico e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

#### Art. 20 Collegio Sindacale

20.1 Ove ricorrano le condizioni di legge per l'obbligatoria nomina, ovvero in tal senso deliberi l'assemblea dei soci, l'attività del collegio sindacale è svolta dal sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto stabilirà l'assemblea.

20.2 Il sindaco, ovvero i sindaci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica.

20.3 L'assemblea che nomina i sindaci collegio sindacale determina il compenso

20.4 Tutti i sindaci sono nominati tra speciale dei revisori contabili.

20.5 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

20.7 In relazione all'attività sociale i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
  - alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

#### Art. 21 Bilancio

21.1 L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

#### Art. 22 Utili

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti nei modi e nelle forme previsti dall'art. 2478 del cod.civ.

22.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 (sessanta) mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

#### Art. 23 Contro analogo dei soci

23.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il proprio segretario, ovvero dirigente all'uopo delegato.

23.2 Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società.

23.3 A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull'andamento della gestione ed i bilanci annuali ed infrannuali ai soci, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo. Altresì, comunica in via preventiva ogni evento che esula l'ordinaria gestione dell'attività.

23.4 La trasmissione di cui al punto che precede è condizione per l'assunzione delle relative decisioni e costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore.

#### Art. 24 Foro competente

24.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Brindisi che giudicherà applicando la legge italiana.

#### Art. 25 Disposizioni finali

25.1 In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

25.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materie di società

